SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1381-A-bis)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

a integrazione del testo di cui alla relazione comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1981 (V. *Stampato n.* **1381-A**)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1981 (V. *Stampato n.* **2211**)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 aprile 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) **espresso precedentemente al rinvio in Commissione**
(disposto dall'Assemblea nella seduta del 20 maggio 1981)

7 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, pur rilevando che nel corso dell'esame sono emerse divergenti valutazioni tra il rappresentante del Tesoro e quello del Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni in ordine all'entità del trasferimento — a carico del capitolo n. 8316 dello stato di previsione del Tesoro per il 1981 — a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici. In particolare le valutazioni divergenti sono emerse in ordine al previsto disavanzo, a seguito dei ritocchi delle tariffe telefoniche, per l'Azienda autonoma per i servizi telefonici. La Commissione ha pertanto invitato il Governo a voler fornire stime univoche in ordine alle questioni testè indicate.

---

b) **espresso successivamente al sopramenzionato rinvio in Commissione**

20 maggio 1981

La Commissione, riesaminato il disegno di legge, ha innanzitutto preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Tesoro in ordine alla valutazione definitiva che il Governo fa per quanto riguarda l'entità dei trasferimenti, a carico del Tesoro, per pareggiare nel 1981 il bilancio dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici; infatti su tale questione erano emerse in precedenza posizioni non del tutto convergenti tra il rappresentante del Tesoro e quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Al riguardo quindi resta confermato che l'esborso per il 1981 a carico del Tesoro, conseguente alle norme in esame, resta determinato in lire 128 miliardi.

In ordine alle questioni di copertura la Commissione, facendo propria una proposta avanzata dal rappresentante del Tesoro, conferma il parere favorevole già espresso in data 7 maggio 1981, a condizione che il secondo comma dell'articolo unico venga sostituito dai seguenti:

« Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per gli anni 1981 e 1982 a seguito dell'applicazione del precedente comma — valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed in lire 144 miliardi — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Infine si fa presente che il rappresentante del Tesoro ha assicurato che in sede di assestamento 1981 non saranno introdotte variazioni accrescitive in ordine al capitolo n. 8316 dello stato di previsione del Tesoro, al fine di compensare la riduzione del capitolo conseguente alla nuova clausola di copertura adottata.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di concessione nei confronti della Società concessionaria del servizio telefonico nazionale per gli anni 1980 e 1981 è fissato nella misura dello 0,50 per cento.

Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per gli anni 1981 e 1982 a seguito dell'applicazione del precedente comma — valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed in lire 144 miliardi — si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONF

Articolo unico

Identico.

Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per gli anni 1981 e 1982 a seguito dell'applicazione del precedente comma — valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed in lire 144 miliardi — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.